

N. 111743 di Rep.

N. 26039 di Racc.

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, addì undici novembre (11 novembre 2020) REGISTRATO PRESSO

In Brescia, nel mio studio in Via Malta n.ro 7/C L'AGENZIA DELLE

Davanti a me dr. Chiara Zichichi, Notaio con residenza ENTRATE
notarile in Brescia ed iscritto al Collegio notarile di UFFICIO BRESCIA
Brescia, sono comparsi i signori:

FRIGOLI ALBERTO, nato a Chiari (BS) il 15 novembre 1949, il 12/11/2020
residente a Chiari (BS), Via Sala n. 88, n° 48299
Codice Fiscale FRG LRT 49S15 C618I;

FRIGOLI GIUSEPPE, nato a Chiari (BS) il 6 agosto 1951, mod. 1T
residente a Chiari (BS), Via Fulgosa n. 15, di € 356,00
Codice Fiscale FRG GPP 51M06 C618X;

FRIGOLI FRANCESCO, nato a Chiari (BS) il 3 giugno 1953,
residente a Cologne (BS), Via Corsola n. 2,
Codice Fiscale FRG FNC 53H03 C618T;

FRIGOLI EMILIO, nato a Chiari (BS) il 15 agosto 1955,
residente a Chiari (BS), Via Palazzolo n. 30,
Codice Fiscale FRG MLE 55M15 C618W;

FRIGOLI GIOVANNI, nato a Chiari (BS) il 29 aprile 1960,
residente a Coccaglio (BS), Via Pianora n. 4,
Codice Fiscale FRG GNN 60D29 C618K;

Dette persone, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi dichiarano di essere cittadini italiani, con quest'atto convengono e stipulano di costituire tra essi una società a responsabilità limitata che sarà disciplinata dai seguenti patti:

Art. 1) Denominazione

La società è denominata:

" CAMPI S.R.L. ".

Art. 2) Sede

La società ha sede in Comune di Castrezzato (BS).

Il domicilio dei soci nei loro rapporti con la società e tra di loro, così come l'indirizzo internet, il numero di fax e di telefono, sono quelli espressamente comunicati alla società con modalità tali da assicurare la ricezione; allo stesso modo dovrà essere comunicata alla società ogni modifica.

In mancanza il domicilio coinciderà con la residenza anagrafica, quale risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3) Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione ed il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, anche per corrispondenza e mediante vendita porta a porta, di stampati ed accessori per centri meccanografici nonché di stampati di ogni tipo e genere;
- l'attività di elaborazione dati mediante centri

meccanografici, anche per conto di terzi;

- l'attività pubblicitaria e promozionale specializzata attuata anche via reti telematiche quali Internet ed Intranet;
- il servizio di postalizzazione per conto terzi;
- il commercio in ogni sua forma, per il tramite dell'installazione in un sito internet, di tutti quei beni che normalmente vengono venduti in un supermercato (di cui alle Tabelle Merceologiche da I a XIV comprese), anche tramite società controllate e partecipate;
- lo sviluppo delle attività di comunicazione tramite reti telematiche nonché l'elaborazione e realizzazione di progetti di comunicazione multimediale
- l'esercizio, in via non prevalente ed esclusivamente nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o di società controllate dalla stessa controllante e, quindi, di società operanti all'interno del medesimo gruppo, delle seguenti attività: (i) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; (ii) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi; (iii) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti effettuati con qualunque modalità; (iv) compensazione di debiti e crediti; il tutto con tassativa esclusione dell'esercizio di tali attività e di ogni altra attività finanziaria nei confronti del pubblico, dell'esercizio di attività professionali riservate, della sollecitazione del pubblico risparmio e dell'erogazione del credito;
- l'assunzione di partecipazioni di enti che pongono in essere le predette attività;
- il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo della società.

La società potrà altresì esercitare tutte le predette attività esclusivamente mediante assunzione e gestione di partecipazioni in società che esercitino, anche non in via esclusiva, le attività di cui al paragrafo che precede. Con finalizzazione all'oggetto sociale, la Società può compiere, in modo non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (escluse la raccolta del risparmio nei confronti del pubblico), ipotecarie, mobiliari e immobiliari ritenute dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque non consentite in base alle norme applicabili.

Art. 4) Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5) Capitale

Il capitale è di €. 10.000 (diecimila) .

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi e/o soci che conferiscano beni anche in natura;

In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma del successivo art. 25 del presente atto.

Art. 6 Riduzione del capitale

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo, se nominato, qualora i soci vi rinuncino, all'unanimità, confermando tale rinuncia in assemblea.

Art. 7 Finanziamenti dei soci

La società potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti e dalle disposizioni delle competenti autorità; i finanziamenti si presumono infruttiferi salva diversa determinazione dei soci.

Art. 8 Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali, all'esercizio del diritto di prelazione e all'intervento in assemblea coloro che risultano o dimostrano di essere soci dietro esibizione di un certificato o visura camerale aggiornata in tempo reale e abbiano ottenuto tale qualifica nel rispetto della clausola di prelazione.

Art. 9 Partecipazioni e loro trasferimento

Le partecipazioni sono intrasferibili per atto tra vivi fino al 31 dicembre 2021 compreso, salvo il consenso unanime degli altri soci reso per iscritto e limitato a ciascuna specifica cessione.

Non spetta ai soci il diritto di recesso per l'intero periodo di intrasferibilità.

A decorrere dal termine del periodo di intrasferibilità sopra

indicato, agli altri soci spetta, previo esperimento della procedura di gradimento non mero, il diritto di prelazione per l'acquisto, per il cui esercizio valgono le modalità di seguito descritte.

Il socio che intenda alienare a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria partecipazione o i propri diritti di sottoscrizione a soggetti diversi dai soci dovrà comunicare al consiglio di amministrazione della società e ai soci della stessa i termini e condizioni dell'offerta, l'entità della partecipazione che intenda cedere, l'identità e i riferimenti del potenziale acquirente. Il consiglio di amministrazione avrà il diritto di interloquire con il potenziale cessionario al fine di comprendere le motivazioni dell'acquisto e di ottenere le altre informazioni utili per la concessione del gradimento non mero. I criteri per la concessione del gradimento adottati dall'organo amministrativo sono i seguenti:

(A) (i) [la cittadinanza italiana del potenziale cessionario, nel caso di cessionario persona fisica, ovvero, (ii) la cittadinanza italiana dei titolari della maggioranza del capitale sociale, nel caso di cessionario costituito in forma di società, ovvero, (iii) la cittadinanza italiana del legale rappresentante, nel caso di cessionario (a) costituito in forma di organismo collettivo del risparmio ovvero (b) di cessionario costituito in forma di società i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato ovvero negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero privo di soci che abbiano individualmente più del 20% del capitale sociale.];

(B) il potenziale cessionario, in proprio o per conto di altri soggetti, direttamente e/o indirettamente, non deve svolgere attività in concorrenza con la società e/o con le sue partecipate, non intende svolgere attività in concorrenza con la società e/o con le sue partecipate, e/o non investe, quale socio o finanziatore, in società che svolgano attività in concorrenza con la società e/o le sue partecipate;

(C) il potenziale cessionario, al momento della valutazione del consiglio di amministrazione, (i) non è stato condannato, anche in primo grado, per qualsivoglia reato, salvo che una sentenza passata in giudicato abbia accertato l'insussistenza del fatto e/o che lui non ha commesso il fatto; e (ii) non è soggetto a qualsivoglia procedimento penale pendente. Nel caso di cessionario costituito in forma di società o di organismo di investimento collettivo del risparmio, l'organo amministrativo compie la valutazione sul legale rappresentante del cessionario e dei soggetti che possiedono più del 20% del capitale sociale, se esistenti;

(D) il potenziale cessionario non intende acquistare la partecipazione a fini speculativi opportunistici quali, a titolo di esempio, la successiva cessione, dopo un limitato periodo di tempo a soci o terzi per il conseguimento di rapide plusvalenze, né svolge abitualmente tale attività. Fanno eccezione, gli investimenti anche finanziari nella società con obbiettivi di rendimento proporzionalmente correlati alla crescita e allo sviluppo della società.

Il consiglio di amministrazione si riunisce e delibera favorevolmente o sfavorevolmente sul gradimento del socio entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla prospettata cessione, prorogabili a 45 giorni a discrezione dell'organo amministrativo per terminare l'espletamento delle eventuali analisi. I soci, con l'approvazione dello statuto e/o l'acquisto della partecipazione nella società hanno accettato che il gradimento previsto dal presente statuto non rientra tra le ipotesi di clausole di gradimento mero, pertanto è escluso il diritto di recesso del socio in caso di rifiuto del gradimento.

Il consiglio di amministrazione delibera sul gradimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In deroga alle applicabili disposizioni sul conflitto di interesse, laddove un amministratore sia il socio cedente ovvero sia beneficiario effettivo del socio cedente (per ciò intendendosi il fiduciante della partecipazione oggetto di intestazione fiduciaria, ovvero il soggetto che detiene più del 20% del capitale sociale o dei diritti di voto del socio cedente o di una società controllante del socio cedente), tale membro del consiglio di amministrazione non concorrerà alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo.

Esperita positivamente la procedura di gradimento sopra descritta, spetterà agli altri soci il diritto di prelazione da esercitarsi, in caso di concorso, in proporzione dell'ammontare della partecipazione da ciascuno di essi posseduta alla data di richiesta del trasferimento.

Pertanto il socio che intende alienare in tutto o in parte, la propria partecipazione o i propri diritti di sottoscrizione a un terzo in buona fede e non parte correlata del socio cedente dovrà prima offrirli in vendita agli altri soci ai quali dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare della partecipazione o dei diritti di sottoscrizione che intende alienare, il prezzo che ne richiede e le condizioni dell'alienazione nonché i dati identificativi del soggetto cui intende alienarli.

Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta i soci, sotto pena di decadenza, dovranno dichiarare, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono accettare la proposta di alienazione.

Scaduto inutilmente tale termine, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato.

Nel caso in cui l'offerta per l'acquisto della partecipazione non preveda un corrispettivo in denaro, l'offerta in prelazione dovrà prevedere per gli aventi diritto alla prelazione l'equivalente valore in denaro, altrimenti si intenderà inutilmente formulata. Ciascun avente diritto alla prelazione, entro il termine per l'esercizio della prelazione, ove ritenga che il corrispettivo in denaro indicato nell'offerta in prelazione non sia conforme alla previsione che precede, potrà chiedere che un Arbitratore nominato di comune accordo con il socio cedente, o in difetto dal Presidente della Camera di Commercio nella cui giurisdizione ha sede legale la società, proceda al calcolo del valore in denaro equivalente. Gli aventi diritto alla prelazione, nel caso in cui il corrispettivo di cessione sia rappresentato da un bene in natura fungibile, potranno a propria discrezione scegliere se corrispondere il corrispettivo in denaro o in natura. Nel caso della procedura di arbitraggio, il termine per l'esercizio del diritto di prelazione decorrerà dal giorno in cui gli aventi diritto alla prelazione abbiano ricevuto la determinazione da parte dell'Arbitratore.

La decisione di ricorrere all'Arbitratore, varrà anche per coloro che erano d'accordo nella determinazione del prezzo o valore.

La procedura suindicata sarà obbligatoria, salvo che le parti raggiungano un accordo sul valore, qualora il corrispettivo del trasferimento offerto in prelazione sia infungibile o si tratti di trasferimento a titolo gratuito.

In ogni caso la prelazione può esercitarsi solo per l'intera partecipazione o per tutti i diritti di sottoscrizione offerti.

Decorso inutilmente il termine entro il quale la prelazione deve essere esercitata, l'alienazione potrà essere effettuata a favore del soggetto indicato, sempre che avvenga entro sessanta giorni dalla detta scadenza, decorsi i quali, per alienare, dovrà essere espletata di nuovo la procedura della prelazione.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci, con atto scritto da conservarsi presso la sede sociale;

Le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge o di parenti in linea retta, in qualunque grado.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 10 Trasferimento mortis causa delle partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In ogni caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 11 Decisioni dei soci

I soci decidono, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 2479 comma secondo C.C., altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Decidono altresì sull'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata, salvi i limiti dell'art.2361 c.c.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo di volta in volta.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compresi gli eventuali organi di controllo, se nominati, adeguata informazione.

La decisione sarà adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento dovrà concludersi entro 3 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica al numero o indirizzo e-mail

comunicati alla società ai sensi dell'art. 2.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, salvo maggioranze diverse disposte dalla legge e dal presente

atto.

Art. 12 Assemblea

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata A.R., ovvero a scelta del convocante, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e della tempestiva informazione, fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato ai sensi dell'art. 2.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Agli stessi dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

Art. 13 Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea può nominare, con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea e/o al soggetto verbalizzante, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e/o il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti siano i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e/o il soggetto verbalizzante.

Art. 14 Diritto di voto e quorum assembleari

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano o dimostrano di essere soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi dell'art. 2372 c.c.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dall'art.2479 comma secondo ,punti 4) e 5) del C.C., nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge e del presente atto che per particolari delibere richiedono diverse

specifiche maggioranze.

In ogni caso non si computano ai fini del calcolo delle maggioranze le quote per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito di dichiarazione di conflitto di interessi o è sospeso.

Art. 15 Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'assemblea, l'ordine del giorno e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Art. 16 Amministrazione

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque
- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 17 Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli Amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono sempre rieleggibili.

Se non è stabilito un termine di durata la nomina si intende fatta a tempo indeterminato.

In caso di nomina a tempo indeterminato, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo accertata la giusta causa con il consenso dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale. Spetterà sempre ai soci procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo o dell'amministratore

venuto a mancare.

Non è ammessa la cooptazione.

Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se viene a mancare l'organo amministrativo per qualsiasi causa, la decisione dei soci per la nuova nomina può essere sollecitata da uno qualsiasi dei soci stessi o dal Presidente del Collegio sindacale o dal Sindaco, se nominato.

Art. 18 Presidente

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se non nominato dai soci, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche non socio.

Art. 19 Decisioni degli amministratori

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art. 20, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione sarà adottata mediante approvazione per iscritto di un'unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento dovrà concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione.

Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, e un controllo dell'autografia della sottoscrizione, compresi il fax e la posta elettronica, al numero o all'indirizzo risultante dal libro decisioni degli amministratori.

In tal caso la decisione si intenderà adottata se sottoscritta per approvazione dalla maggioranza degli amministratori.

A maggioranza, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Art. 20 Decisioni collegiali degli amministratori

Nei casi indicati dall'art. 2475 quinto comma cod. civ. nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, o dell'organo amministrativo pluripersonale debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente o da uno degli amministratori o dall'amministratore più anziano per nomina, mediante avviso, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax dariceversi almeno un giorno prima, all'indirizzo o numero di fax o posta elettronica risultante dal libro delle decisioni degli amministratori;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio o degli amministratori e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri o gli amministratori in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Si applica quanto disposto dall'art. 12 -ultima parte- del presente atto costitutivo.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione o degli amministratori con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e/o il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di amministrazione o l'organo amministrativo pluripersonale delibera validamente in forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che il Consiglio sia composto da due membri.

Le deliberazioni adottate a sensi del presente articolo devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli amministratori e dal segretario, se nominato, e/o dal notaio nei casi previsti dalla legge; si applicano le disposizioni di cui al punto 15 del presente atto costitutivo.

Art. 21 Competenze degli amministratori

All' organo amministrativo è affidata la gestione della società e a tal fine potrà compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione con la sola esclusione di quelli riservati dalla legge o dal presente atto ai soci.

Nel caso di nomina di più Amministratori, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

Nell'ipotesi di attribuzione di poteri in via disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere.

Sull'opposizione decidono i soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11 .

In ogni caso quale che sia la forma dell'organo amministrativo, la decisione dei soci, per il compimento di un atto o operazione, è necessaria quando, a norma dell'articolo 2479 I c. C.C. sia richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei propri poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

L'organo amministrativo, o in sua vece l'assemblea dei soci, può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 22 Rappresentanza della società

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società spetterà al solo Presidente e in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente o al consigliere più anziano per nomina.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti

e/o disgiunti la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina nonché ai Consiglieri Delegati nell'ambito della delega loro conferita.

Art. 23 Compensi degli amministratori

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata un' indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo di Controllo; ove quest'ultimo non sia stato nominato, la decisione in ordine alla speciale remunerazione spetta ai soci. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo del 15%, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 24 Organo di controllo o di revisione

L'organo di controllo o revisione, quando obbligatorio per legge, ovvero quando nominato dai soci, sarà costituito, con decisione dei soci, o da un Sindaco Unico o da un Revisore Legale dei Conti (persona fisica o società) o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. All'organo di controllo, nominato nei casi di obbligatorietà, se Sindaco Unico o Collegio Sindacale, è attribuita anche la revisione legale dei conti.

In tal caso, i componenti devono essere scelti tra i Revisori. Nei casi di nomina facoltativa, i soci possono decidere se attribuire o meno la revisione all'organo di controllo.

La retribuzione annuale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell' ufficio.

Si applicano, in ogni caso, le norme previste per le società per azioni in materia di Collegio Sindacale e revisione.

Art. 25 Recesso del socio

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dovrà pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della

delibera che legittima il diritto di recesso, salvo diversi termini previsti dalla legge.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato nel momento in cui perviene alla società la comunicazione dell'intenzione di recedere. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società entro 90 giorni dal giorno in cui si verifica il fatto che legittima il recesso.

Art. 26 Determinazione del valore della partecipazione del recedente

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione da calcolarsi secondo la seguente formula:

Multiplo Enterprise Value/EBITDA X EBITDA DELL'ULTIMO GIORNO DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FISCALE - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELL'ULTIMO GIORNO DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FISCALE - DIVIDENDI E ALTRI RITORNI DI CAPITALE PERCEPITI DALL'ULTIMO GIORNO DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FISCALE.

Esso a tal fine è determinato dall'organo amministrativo nel rispetto dell'art.2473 C.C., anche mediante l'ausilio di un professionista di fiducia.

Entro 10 giorni dalla determinazione del valore di recesso da parte dell'organo amministrativo, il socio può chiedere che si proceda con una nuova determinazione da parte di un arbitratore scelto concordemente con l'organo amministrativo o in difetto dal Presidente della Camera di Commercio nella cui giurisdizione ha sede legale la società.

In ogni caso l'organo amministrativo dovrà offrire l'acquisto agli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni e con la facoltà di esercitare la prelazione per le partecipazioni inoplate, invitandoli ad esercitare l'opzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito.

I soci nello stesso termine possono individuare concordemente un terzo acquirente delle quote del recedente.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla disciplina applicabile.

Art. 27 Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, corredandolo, salvo il disposto dell'art.2435 bis C.C., con una relazione sulla gestione sociale.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da

adottarsi a sensi del precedente art. 11, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall' art. 2364, secondo comma.

In quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Art. 28 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dall'art.2484 C.C..
Lo scioglimento anticipato della società è deliberato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Verificandosi una causa di scioglimento, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilirà:

- il numero dei liquidatori e, in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio;
- i poteri dei liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i compensi loro spettanti;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

Art. 29 Controversie

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti, anche non soci, saranno decise dal Tribunale di Brescia, salve le competenze inderogabili per legge.

Art. 30 Disposizioni Generali

Le disposizioni del presente atto costitutivo si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e per quanto da quest'ultime non disposto si fa

riferimento alle norme che disciplinano la società per azioni.

A comporre il primo organo amministrativo della qui costituita società fino a revoca o dimissioni, viene nominato un Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori FRIGOLI ALBERTO,

in veste di Presidente e Consigliere Delegato
FRIGOLI GIUSEPPE e FRIGOLI EMILIO

in veste di Consiglieri Delegati
FRIGOLI FRANCESCO e FRIGOLI GIOVANNI

in veste di Consiglieri
ai Consiglieri Delegati vengono attribuiti, anche in via disgiunta tra loro, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli amministratori testè nominati, presenti, dichiara di accettare la carica loro conferita e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza nè sanzioni amministrative accessorie comminate ex lege 386/90.

Il capitale sociale è di €. 10.000 (diecimila) ed è ripartito tra i soci in parti uguali.

Il 25% del capitale sociale, proporzionalmente a quanto da ciascuno sottoscritto, viene seduta stante versato all'organo amministrativo soprannominato rispettivamente con i seguenti assegni circolari non trasferibili, tutti emessi in data 6 novembre 2020 dalla Banca INTESA SAN PAOLO Filiale di Chiari:
- 3111791569-03; 3111791570-04; 3111791571-05; 3111791572-06; 3111791573-07.

L'organo amministrativo rilascia quietanza del versamento e dichiara che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato per il 25% del capitale sociale.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31.12.2021.

I soci mi dichiarano:

- agli effetti della Legge 151/1975 di essere tutti coniugati in regime di separazione dei beni.
- ai fini dell'iscrizione della società al Registro delle Imprese che la **sede legale sarà in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15.**

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Società ammonta a circa euro 2.500.

Quest'atto,
dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e da me notaio completato a mano, ho letto alle parti costituite ed esse, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà in fede di che, meco notaio, lo sottoscrivono essendo le ore quindici e quarantacinque.

Occupato
lo scritto trentaquattro facciate fin qui di nove fogli.

F.to: Frigoli Giuseppe - Alberto Frigoli - Emilio Frigoli -
Francesco Frigoli - Giovanni Frigoli - Chiara Zichichi notaio
(L.S.).

Copia conforme all'originale che rilascio in carta libera per gli usi consentiti
dalla legge.

Brescia, 12 novembre 2020